

Cooperativa lavoratori elettrici romani
Società cooperativa

CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA

Modello Organizzativo D.Lgs 231/2001

INDICE

PARTE GENERALE

D LGS 231/2001

1 STRUTTURA ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DOCUMENTO

1.1 PREMESSA

2 IL DECRETO LEGISLATIVO N 231/2001

2.1 IL REGIME GIURIDICO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

2.2 I SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMA

2.3 I REATI PERSEGUIBILI AI FINI DEL DECRETO LEGISLATIVO N 231/01

2.4 LE SANZIONI

2.5 L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO" QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

3 IL CODICE ETICO ED IL MODELLO ORGANIZZATIVO

3.1 LE DIVERSE FINALITÀ DEL CODICE E DEL MODELLO

PARTE GENERALE I

CODICE ETICO

1 ETICA DELLE ATTIVITÀ DI SOC. COOP ALBA A R.L.E ADOZIONE DEL CODICE

1.1 PREMESSA

1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1.3 GLI STAKEHOLDERS

1.4 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

2 PRINCIPI GENERALI

2.1 LEGALITÀ

2.2 LEALTÀ E CORRETTEZZA

2.3 ONESTÀ

2.4 TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ

2.5 PROFESSIONALITÀ ED EFFICIENZA

2.6 RISERVATEZZA

2.7 SALUTE E SICUREZZA

2.8 EDUCAZIONE CIVICA ED ECOLOGICA

3 STANDARDS GENERALI DI COMPORTAMENTO

3.1 CONFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI

3.2 RISPETTO DELLE POLITICHE SUGLI ACQUISTI NEI RAPPORTI CON I FORNITORI

3.3 CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE SULLA CONCORRENZA ED ANTI-TRUST

3.4. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E RESPONSABILITÀ VERSO LA COLLETTIVITÀ

3.5 DIVIETO DI RITORSIONI

3.6 CONFLITTI D'INTERESSE

3.7 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

3.8 IDONEA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI E DEI REGISTRI SOCIETARI

3.9 CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

3.10 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

3.11 SALUTE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE LAVORATIVO

3.12 RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA ANTITERRORISTICA

3.13 RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DEI MINORI

3.14 SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITÀ E DELL'EFFICIENZA AZIENDALE

3.15 SALVAGUARDIA DEI BENI

3.16 CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA AMBIENTALE

4 ISTITUZIONE DI UN ORGANISMO DI VIGILANZA

5 IN SINTESI

PARTE GENERALE II

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

1 PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL MODELLO DI SOC COOP ALBA A R.L.

1.1 PREMESSA

1.2 ADOZIONE DEL MODELLO

1.3 FINALITÀ DEL MODELLO

1.4 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

2 ORGANISMO DI VIGILANZA

2.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

2.2 REQUISITI SPECIFICI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

2.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

2.4 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

2.5 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

2.6 NOMINA REVOCA E DURATA DELL'INCARICO

2.7 STRUTTURA COLLEGIALE DELL'OdV DI SOC. COOP ALBA A R.L.

2.8 FUNZIONAMENTO DELL'OdV

3 SISTEMA DISCIPLINARE

3.1 LAVORATORI DIPENDENTI

3.2 ILLECITI DISCIPLINARI E CRITERI SANZIONATORI

3.3 AMBITO DI APPLICAZIONE

3.4 SANZIONI

3.5 MISURE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI

3.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI / COLLABORATORI ESTERNI

4 FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE

4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

4.2 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTENRS

4.3 PUBBLICAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO SUL SITO WEB

5 CONFERMA APPLICAZIONE ED ADEGUATEZZA DEL MODELLO DI SOC. COOP ALBA A R.L.

5.1 VERIFICHE ED INTEGRAZIONI AL MODELLO DI SOC. COOP ALBA A R.L.

PARTE SPECIALE "A"

AREE DI ATTIVITÀ NEL CUI AMBITO POSSONO ESSERE COMMESSI I REATI EX ART 24 E 25 DEL D LGS 231/2001

1 AREE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D LGS 231/2001

1.1 PREMESSA**2 AREE A RISCHIO PER I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE****2.1 PREMESSA****2.2 FUNZIONIGRAMMA AZIENDALE****3 MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO DI REATO E PROTOCOLLI SPECIFICI****3.1 DIREZIONE GENERALE****3.2 DIREZIONE DI GESTIONE****3.3 DIREZIONE TECNICA****3.4 AREA FINANZIARIA****3.5 AREA PERSONALE****3.6 AFFARI LEGALI****3.7 AREA MARKETING****4 PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PA****5 SISTEMA DI CONTROLLO****PARTE SPECIALE "B"****AREE DI ATTIVITÀ NEL CUI AMBITO POSSONO ESSERE COMMESSI I REATI EX ART 25 DEL D LGS 231/2001****1 AREE A RISCHIO PER I REATI SOCIETARI****1.1 PREMESSA****1.2 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE "B"****1.3 PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI****1.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE****1.5 PROTOCOLLI SPECIFICI PER I REATI SOCIETARI DI SOC. COOP ALBA A R.L.****1.6 DOCUMENTI DIFFUSI TRA GLI ORGANI SOCIALI DI SOC. COOP ALBA A R.L.****1.7 TIPOLOGIE DI REATO E PROCEDURE SPECIFICHE****2 FATTISPECIE DI REATO APPLICABILE****2.1 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI E FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DEI SOCI E DEI CREDITORI (Artt 2621 e 2622 cc)****2.2 FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE (Art 2624 cc)****2.3 ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (Art 2628 cc)****2.4 OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (Art 2629 cc)****2.5 INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (Art 2626 cc) E ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (Art 2627 cc)****2.6 FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (Art 2632 cc)****2.7 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (Art 2636 cc)****3 MAPPATURA DEI REATI IN MATERIA SOCIETARIA****4 REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO****5 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE****6 REATI IN MATERIA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO****7 REATI COLPOSI IN MATERIA DI SUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO****8 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA****9 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE****10 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

11 REATI AMBIENTALI

12 INTRODUZIONE DEL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE

ALLEGATI



PARTE GENERALE: DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001e s.m.i.

1. STRUTTURA ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DOCUMENTO

1.1 PREMESSA

Il Modello organizzativo adottato da CLER COOP LAVORATORI ELETRICI ROMANI SOCIETA' COOPERATIVA (in Breve CLER COOP) per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi previsti dal Decreto Legislativo 8.6.2001 n. 231 e s.m.i., detta un insieme di regole, coerenti ed unitarie, che la Società ha ritenuto opportuno strutturare in funzione delle differenti tipologie di reato e delle diverse aree di attività aziendale, a rischio di commissione dei reati. Il Modello è costituito infatti da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali", predisposte per le diverse tipologie di reato previste dal Decreto Legislativo n. 231/01, dagli "Allegati" e da una "Appendice Normativa".

- Parte Generale", dopo un richiamo ai principi del Decreto, definisce le componenti essenziali del Modello, con particolare riferimento al Codice Etico, all'Organismo di Vigilanza, alla formazione del personale ed alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, al sistema disciplinare ed alle misure adottate in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello.
- Parte Speciale A", indica le aree "sensibili" di CLER COOP e trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previsti dagli art. 24, 25 e 25 quater del Decreto, ossia per i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.
- Parte Speciale B", si applica per le tipologie specifiche di reato, previste dall'art. 25 ter del Decreto, ossia per i c.d. reati societari.
- "Allegati" contengono i documenti citati nelle varie parti del Modello, l'elencazione delle procedure e della documentazione introdotta a tutela dei processi a rischio e per l'applicazione del Modello Organizzativo.
- "Appendice Normativa" contiene tutta la normativa di riferimento, citata nel documento.
- "Glossario" contiene l'esplicazione terminologica dei riferimenti inclusi nel documento, che potrebbero risultare di difficile comprensione.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001e s.m.i.

2.1 IL REGIME GIURIDICO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità in sede penale degli enti, correlata alla persona fisica che ha compiuto materialmente il fatto illecito. Tale previsione adegua la legislazione italiana a convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, alla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri ed alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il regime della cosiddetta responsabilità amministrativa – introdotto dal Decreto -ha lo scopo di coinvolgere gli enti nella sanzione di alcuni reati, compiuti nell'interesse o comunque a vantaggio degli enti stessi. L'ente non è ritenuto responsabile, infatti, se gli autori del reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. La responsabilità amministrativa è totalmente autonoma rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato. Invero, ai sensi dell'art. 8 del Decreto, l'ente potrà essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è penalmente imputabile ovvero non è stata individuata.



La responsabilità amministrativa si configura anche in relazione ai reati connessi ad attività svolte dall'Ente all'estero, purché contro gli stessi reati non proceda lo Stato in cui sono stati commessi. Si tratta di una responsabilità "amministrativa" sui generis, poiché, pur comportando necessariamente per la Società sanzioni amministrative, deriva esclusivamente da un reato e presenta le procedure e le garanzie proprie del processo penale.

2.2 I SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMA

L'art. 5 del Decreto Legislativo 231/2001e s.m.i. individua tassativamente i destinatari della normativa che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, possono determinarne la responsabilità.

Essi sono: I -le persone fisiche che rivestono una posizione di vertice ovvero funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (i c.d. soggetti "apicali"), nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società; II -le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati.

2.3 I REATI PERSEGUIBILI AI FINI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001e s.m.i.

La responsabilità amministrativa dell'ente, in base al Decreto Legislativo n. 231/01, è collegata ad una serie tassativa di fattispecie criminose.

I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente sono cioè soltanto quelli previsti in modo specifico dalla normativa in esame e non ogni reato che, astrattamente, potrebbe essere commesso dai "soggetti apicali" ovvero dai loro dipendenti, secondo la vigente legislazione penale dello Stato Italiano.

La serie di fattispecie criminose è però un elenco aperto: il novero di tali reati, infatti, è suscettibile di ampliarsi e/od essere modificato, in virtù di nuove e sopravvenienti normative di settore.

La tipologia dei reati attualmente perseguibili ai fini del Decreto, fa riferimento alle seguenti fattispecie criminose:

I. Art 23 – Reato in materia di sanzioni interdittive previste dal Decreto

- Inosservanza delle sanzioni interdittive;

II. Art. 24 – Art. 25 -Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione

Art. 25 ter Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34; al contrario, si legga anche "Il falso in prospetto come reato presupposto ex d.lgs. 231/01");
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, art. 37, co. 34);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];



- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [Articolo aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190]

•

• **CORRUZIONE E CONCUSSIONE**

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (319 ter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (320 c.p.)
- istigazione alla corruzione (322 c. p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europea, di funzionari della Comunità Europee e di Stati esteri (322 bis);

TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO

- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.)

• **FRODE INFORMATICA**

- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);

• **REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE**

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);

III.- Art. 25 bis – Reati di falso nummario

IV - Art. 25 ter -Reati in materia societaria

V - Art. 25 quater -Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

VI. Art. 25-quater-1 -Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

(Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8):

VII. Art. 25 quinquies -Delitti contro la personalità individuale


VIII. Art. 25 sexies -Reati in materia di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

L'articolo 34 della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 abroga l'articolo 2623 c.c. e ridefinisce la nuova disciplina del falso in prospetto nell'art. 173 bis del D. lgs.vo 58/98 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria". Inoltre, con il recepimento della Legge Comunitaria n. 62 del 18 aprile 2005, vengono introdotti i reati collegati alla nuova disciplina comunitaria del market-abuse, anch'essi previsti dal TUIF (TUIF. Cfr. art. 34, L. n. 262/2005).

IX. Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. ¹Articolo così sostituito dall'art. 300, "Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231", del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (cd. Testo Unico n. 81, in GU n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. ord. n. 108).

X. Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. – ² Articolo così inserito dall'art. 63, co. 3, D.Lgs. n. 231/2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", pubblicato nella G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 268. Il testo è in vigore dal 29 dicembre 2007.

XI. Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore – ³ Articolo inserito dalla Legge n. 99/09 (cd. Legge Sviluppo-Energia), su cui v. nt. 5. La numerazione prevista per questo articolo è identica a quella relativa al nuovo reato-presupposto di cui all'art. 377-bis c.p. (v. anche nt. successiva).



XII. Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. - Articolo introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.", pubblicata sulla GU n. 188 del 14.08.09 e in vigore dal 15 agosto 2009. La numerazione dell'articolo (originariamente identica a quella del precedente articolo 25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore") è stata corretta ad opera dell'art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 121/2011, che ha modificato l'art. 4 della Legge n. 116/2009 sostituendone integralmente il testo.

XIII. Art. 25-undecies⁵ Reati ambientali - Articolo così introdotto dall'art. 2 del Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE

relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", pubblicata nella GU n. 177 del 1.08.2011 e in vigore dal 16 agosto 2011.

XIV - Art. 25-duodecies . Introduzione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare nel D.Lgs. 231/2001e s.m.i.. Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, (di seguito il "D.Lgs. 109/2012" o anche il "Decreto") il quale amplia i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal D.Lgs. 231/2001e s.m.i..

XV – Art. 25 terdecies Razzismo e xenofobia (art. 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654)

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

XVI -Art. 25 – quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001e s.m.i.) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019] - Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989) - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

XVII – Art. 25 quinquedecies - Reati Tributari (Art. 25-quinquedecies, D.Lgs. n. 231/2001e s.m.i.) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020] - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] - Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] - XV. Art. 26 -Delitti tentati. La responsabilità della commissione di questi reati si configura anche qualora si rappresentino soltanto sotto forma di tentativo, fatta eccezione per i casi in cui l'ente volontariamente impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

XVIII – Art. 25 sexiesdecies - Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001e s.m.i.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020] - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973) - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973) - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973) - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973) - Contrabbando per indebito uso di merci importate con



agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973) - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973) - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973) - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973) - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973) - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973) - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973) - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973) - Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973) - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973) - 23. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva] - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) - Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
Articolo inserito dall' art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

XIX. Reati transnazionali. - In applicazione dell'art 2 della Convenzione Internazionale per la repressione dei finanziamenti al terrorismo, firmata a New York il 9 Dicembre 1999, è stata approvata la legge 16 marzo 2006 n. 146, che ha ampliato il numero dei reati afferenti la responsabilità penale – amministrativa degli enti, il cui compimento può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative a carico dell'ente coinvolto ai sensi del D.Lgs.vo n. 231/2001e s.m.i., ove sussista il carattere di "transnazionalità" della condotta criminosa. I nuovi reati-presupposto, rilevanti ai fini di detta responsabilità e tutti connotati da una notevole gravità, sono: i reati di cosiddetto "Falso nummario", quelli relativi ai Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, ai Delitti contro la personalità individuale ed i reati collegati al cd. "market abuse", sono analizzati in linea generale. Infatti, si è verificata nelle aree operative di CLER COOP la sostanziale mancanza del rischio di realizzazione di tali reati e non si è proceduto pertanto all'analisi specifica delle singole fattispecie, non riconducibili – neanche patologicamente -alla normale attività di business della Società.

2.4 LE SANZIONI

Per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati innanzi indicati, il Decreto prevede all'art. 9 le seguenti sanzioni:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) pubblicazione della sentenza;
- d) confisca.

Le sanzioni pecuniarie si applicano in ogni caso d'illecito accertato, ma l'ammontare delle stesse non è predeterminato. Esse sono infatti commisurate "per quote" dal Giudice penale in relazione a due specifici parametri, costituiti dalla gravità dell'illecito e dalle condizioni economiche dell'Ente.

Le sanzioni interdittive si applicano unicamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto ed, in particolare, per i reati contro la Pubblica Amministrazione (con particolare rilievo per i reati di concussione e di corruzione), per i reati di terrorismo e per i reati contro la personalità individuale.

Esse vengono di seguito elencate:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.



Le sanzioni amministrative per la Società possono essere applicate esclusivamente dal Giudice nel contesto garantistico del processo penale, se sussistono i citati requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal Legislatore (ovvero, si ripete, se vi sia stata la commissione di un determinato reato, nell'interesse o a vantaggio della Società, da parte dei soggetti apicali qualificati o ad essi sottoposti).

2.5 L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO" QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.

Specifiche forme di esonero dalla responsabilità amministrativa sono previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto, pur nel caso di reati commessi nell'interesse e/o a vantaggio dell'Ente. In particolare, per i reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero per l'ente che in sede giudiziaria dimostri, in via congiunta, che:

- commissione del fatto, un Modello di organizzazione, di gestione e di controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di proporre l'aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito, "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

Per quanto concerne i soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'art. 7 del Decreto prevede l'esonero nel caso in cui l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'adozione di un Modello efficace ed effettivo, da parte della CLER COOP -che costituisce la misura della diligenza definita dal Legislatore -rappresenta per l'ente la possibilità di escludere la propria responsabilità.

Quanto all'efficacia del modello, il Legislatore, all'art. 6 comma 2 D.Lgs.vo 231/2001 e s.m.i., statuisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dalla normativa (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione, nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

La caratteristica dell'effettività del modello è invece legata alla sua valida attuazione che, a norma dell'art. 7 comma 4 del D.Lgs.vo 231/2001 e s.m.i., richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. IL CODICE ETICO ED IL MODELLO ORGANIZZATIVO

3.1 LE DIVERSE FINALITÀ DEL CODICE E DEL MODELLO

Le regole contenute nel presente Modello si integrano con quelle contenute nel Codice Etico, con il distinguo rappresentato dalla diversa finalità che l'adozione del Modello assume, nei confronti del Codice Etico e di comportamento. A tale proposito:

Il Codice Etico rappresenta uno strumento attraverso il quale CLER COOP esprime principi di "deontologia aziendale", riconosciuti come valori alla cui osservanza vengono richiamati tutti gli stakeholders (management, dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e partners in genere).



Il Modello Organizzativo, la cui dimostrata adozione rappresenta l'esimente dalla responsabilità amministrativa, risponde a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs.vo 231/01, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reato.

PARTE GENERALE I: CODICE ETICO E STANDARD DI COMPORTAMENTO

1. ETICA DELLE ATTIVITÀ DI CLER COOP ED ADOZIONE DEL CODICE

1.1 PREMESSA

Il Codice Etico è parte e strumento indispensabile del Modello organizzativo gestionale e di controllo societario, di cui CLER COOP ha inteso dotarsi a seguito all'emanazione del D. Lgs.vo n. 231/2001e s.m.i..

Scopo del presente Codice Etico è costituito dall'intento di individuare e precisare i valori etici fondamentali della Società e sostenerne il rispetto.

È invero fermo convincimento di CLER COOP che l'etica nella conduzione delle attività favorisca il successo aziendale, consentendo di diffondere un'immagine di affidabilità, professionalità e trasparenza delle attività interne ed esterne poste in essere nel perseguimento dei propri obiettivi gestionali.

In tale contesto, la Società persegue un concetto "etico" d'impresa ed opera nel rispetto di uno "sviluppo sostenibile," monitorando le tematiche etiche e sociali sottese alla propria politica aziendale.

I risultati ottenuti da CLER COOP dimostrano che è possibile conciliare successo economico, sviluppo e sostenibilità sociali.

CLER COOP predispone dunque il presente Codice Etico, con il triplice fine di:

- definire i valori ed i principi generali di deontologia aziendale, cui si ispira nello svolgimento e nella conduzione degli affari;
- rappresentare le responsabilità etiche e sociali di CLER COOP , attraverso standards di comportamento volti a migliorare la correttezza e la qualità delle relazioni con i principali stakeholders, interni ed esterni, con i quali la Società si trova ad interagire (utenti, dipendenti, fornitori, Enti locali, soci, ecc.);
- dare fondamento e sostanza al sistema di procedure e di controlli finalizzati ad eliminare e/o comunque a ridurre al minimo il rischio di commissione di reati, secondo le previsioni del D.Lgs.vo n. 231/2001e s.m.i., in particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nell'area dei Reati Societari in primis, e di tutti gli altri sempre enumerati nel D.lgs. 231/2001 e s.m.i.

1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del Codice Etico sono rivolte a tutto il personale dipendente ed a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con CLER COOP ed operano in collaborazione con la Società per il perseguimento degli stessi obiettivi.

Il personale è tenuto ad agire con professionalità e correttezza nel perseguimento degli obiettivi aziendali e nell'esecuzione delle proprie attività, coerentemente alle politiche e alle direttive della Società, operando con spirito di responsabilità sociale ed etica, nel rispetto dei principi e degli standard di comportamento previsti dal Codice Etico.

CLER COOP provvederà alla costante verifica ed al monitoraggio del Codice Etico, nonché all'applicazione delle sanzioni comminabili, a seguito della mancata osservanza dei contenuti dello stesso. Dette sanzioni sono previste dal sistema disciplinare contenuto nel CCNL per i dipendenti del settore Metalmeccanico (CCNL che di volta in volta viene rinnovato triennialmente) adottato dalla Società che -al pari del presente Codice -costituisce parte integrante e sostanziale del Modello previsto dal D.Lgs.vo n. 231/2001 e s.m.i..



1.3 GLI STAKEHOLDERS

CLER COOP si impegna ad applicare i più elevati standard di comportamento nei rapporti con gli stakeholders ovvero con tutti quei soggetti -individui, gruppi, organizzazioni, istituzioni -i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti ed indiretti delle attività della Società. Il mantenimento, lo sviluppo di rapporti fiduciosi e la cooperazione con gli Stakeholders è di primario interesse per la Società, anche al fine della reciproca soddisfazione delle parti coinvolte.

In particolare, le parti interessate sono le seguenti:

- Clienti, Enti pubblici e privati – cui fornire servizi e prodotti di qualità nell’osservanza di tutte le norme contrattuali e cogenti;
- Fornitori, Collaboratori e Consulenti – con i quali instaurare un rapporto di cooperazione, avere procedure etiche, eque ed imparziali, nella selezione delle risorse, nelle trattative e nell’amministrazione;
- Collettività – verso cui è preminente la responsabilità sociale e di conformità a tutte le normative in materia di occupazione, sicurezza e protezione dell’ambiente;
- Dipendenti – cui garantire pari opportunità, un trattamento equo a livello di retribuzione, sviluppo, formazione, salute e benessere, ambiente di lavoro sicuro e sano, rispetto per la privacy e per la dignità individuale.

1.4 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Il Codice Etico è portato a conoscenza dei dipendenti, degli intermediari e dei collaboratori con cui CLER COOP ha rapporti continuativi con chiunque entri in contatto con la Società.

CLER COOP garantirà, attraverso le varie Funzioni responsabili, la massima diffusione al Codice Etico presso i propri dipendenti, con una capillare distribuzione di copia dello stesso, al fine di agevolare la comprensione dei principi ispiratori. Ad ogni dipendente sarà richiesta una dichiarazione attestante il ricevimento e la presa visione del Codice, al fine di veicolare la consapevolezza dell’etica sottesa al Codice stesso. In caso di modifica del testo, ne sarà data comunicazione a tutti i dipendenti e sarà consegnata, a seconda dei casi, copia della modifica intervenuta ovvero una copia aggiornata del Codice.

CLER COOP provvederà a rafforzare l’efficacia del Codice Etico attraverso una omogenea interpretazione ed applicazione dello stesso. Si adopererà inoltre per dare adeguata diffusione al Codice presso i terzi che intrattengono rapporti con essa, mettendo in atto efficaci strumenti conoscitivi, idonei ad informare tutti dell’esistenza del Codice Etico.

In particolare, una comunicazione inerente il Codice sarà inoltrata a tutti i fornitori, a titolo informativo ed esortativo. In ogni rapporto d’affari, tutte le controparti saranno informate dell’esistenza e dei contenuti delle disposizioni di cui al presente Codice Etico e saranno tenute per contratto a rispettarle. Allo scopo di assicurare la piena e corretta comprensione del presente documento, da parte di tutti i collaboratori di CLER COOP ,la funzione Responsabile del Personale organizzerà, anche sulla base delle indicazioni dell’Organismo di Vigilanza, un piano di formazione volto a favorire la conoscenza delle norme etiche. Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei collaboratori.

2. PRINCIPI GENERALI

I principi ispiratori delle relazioni tra CLER COOP ed i suoi stakeholders (soci, clienti, Enti pubblici e privati, dipendenti, clienti, fornitori, collaboratori, ecc.) **sono quelli di onestà, integrità, equità e rispetto.**

CLER COOP , inoltre, promuove e sostiene la trasparenza ed il dialogo tra i suoi stakeholders. Ogni stakeholder della Società è tenuto a rispettare e diffondere i principi generali e le norme di comportamento introdotte dal Codice Etico, anche nei riguardi dei terzi.



Al fine di garantire ed incoraggiare i più elevati standards di etica aziendale e di comportamento, dovranno essere rispettati in ogni circostanza i ruoli impersonati dalla Società ed i principi etici di seguito esplicitati.

2.1 LEGALITÀ

CLER COOP nello svolgimento delle proprie attività, agisce -in Italia ed eventualmente nei Paesi in cui potrebbe trovarsi ad operare - nel pieno rispetto delle relative legislazioni vigenti, nonché sulla base del Codice Etico e delle procedure societarie, che sono applicate con rettitudine ed equità.

Gli stakeholders di CLER COOP sono tenuti a rispettare le leggi vigenti, nazionali e comunitarie, i regolamenti e/o codici interni ed, ove applicabili, le norme di deontologia professionale.

2.2 LEALTÀ E CORRETTEZZA

I rapporti con gli stakeholders, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri di lealtà, collaborazione e reciproco rispetto delle intese stabilite.

2.3 ONESTÀ

L'onestà rappresenta il principio etico di riferimento per tutte le attività poste in essere dalla Società. In nessun caso sarà giustificabile o tollerata da CLER COOP una condotta illecita o illegale dei propri operatori nei confronti della Società, di altri dipendenti o della collettività. A rafforzare tale principio la CLER COOP ha adottato e certificato un Sistema Anticorruzione in conformità alla UNI EN ISO 37001:2016

2.4 TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ

La Società s'impegna ad informare, in modo chiaro e trasparente, tutti gli stakeholders, in relazione alla propria situazione ed al proprio andamento economico e gestionale, senza favorire singoli interessi.

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi interlocutori, CLER COOP non consente alcun tipo di discriminazione collegato all'età, al sesso, alla salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche o credenze religiose.

Nella conduzione delle sue attività, CLER COOP vieta qualunque azione, nei confronti o da parte dei terzi, tesa a promuovere o favorire i propri esclusivi interessi, tranne vantaggio o comunque in grado di ledere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio.

2.5 PROFESSIONALITÀ ED EFFICIENZA

La professionalità è un fondamentale principio a cui CLER COOP si ispira nel compimento delle proprie attività, per un servizio efficiente e competitivo. CLER COOP, pertanto, cura con attenzione la professionalità e la competenza dei propri dipendenti attraverso aggiornamenti periodici. A rafforzare tale principio la CLER COOP ha adottato e certificato un Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza lavoro in conformità alle norme UNI EN ISO 9001-14001:2015 e 45001:2018.

2.6 RISERVATEZZA

La gestione delle informazioni e dei dati personali è trattata dalla Società con particolare riservatezza. CLER COOP si impegna a tutelare le informazioni attinenti la sfera privata e le opinioni di ciascun dipendente, attraverso il divieto di interferenze o invasivi controlli volti a ledere la libertà personale. L'organizzazione si è adeguata al Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

2.7 SALUTE E SICUREZZA

Il valore dell'integrità fisica e culturale della persona rappresenta un principio etico di assoluta importanza per la Società, che pertanto s'impegna ad assicurare ai propri dipendenti un ambiente



lavorativo rispettoso della dignità individuale con condizioni di sicurezza e salubrità ottimali. CLER COOP sostiene e rispetta i diritti umani e dei lavoratori in conformità con la Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo. A rafforzamento di questi principi l’organizzazione ha implementato e certificato:

- un Sistema di Gestione della Sicurezza lavoro conforme alla norma UNI EN ISO 45001:2018
- un Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale d’Impresa conforme alla norma SA8000:2014

2.8 EDUCAZIONE CIVICA ECOLOGICA AMBIENTALE

La protezione e conservazione dei beni aziendali, avuti in affidamento per l’espletamento dei propri compiti, nonché il loro utilizzo in modo congruo e conforme ai fini della Società è onere di educazione civica a carico di tutti i dipendenti, per il giusto mantenimento delle strutture e dei materiali aziendali. La Società si impegna a preservare non solo il patrimonio aziendale, ma anche il rispetto del contesto ambientale, attraverso l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile ed attraverso il risparmio di materiali. Una corretta gestione dei rifiuti, delle emissioni in atmosfera, tenere comportamenti, nell’esecuzione delle proprie attività, tali da non compromettere l’ambiente ed il territorio. A rafforzamento di questi principi l’organizzazione ha implementato e certificato un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015.

2.9 LAVORO REGOLARE

L’assunzione di lavoratori in regola con la norme contributive previdenziali, infortuni e dei CCNL è un indice di civiltà, di serietà e correttezza verso lo stato Italiano La CLER COOP fatto propria questa linea di condotta e soprattutto non impiega cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Essa si conforma in maniera pedissequa al Decreto ed alla disciplina vigente e, in particolare, al D.Lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il quale prevedeva già all’art. 22, comma 12, delle sanzioni per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permessi di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto – e per il quale non si sia richiesto il rinnovo – revocato o annullato. Le aggravanti ora introdotte, disciplinate dal nuovo comma 12-bis dell’art. 22, prevedono un aumento delle pene da un terzo alla metà e riguardano le seguenti ipotesi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

A supporto di ciò vige oltre che la normativa cogente anche il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale d’Impresa Certificato in conformità alla norma SA8000:2014 da Organismo di certificazione Accreditato.

3. STANDARD GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività lavorative di quanti operano in CLER COOP devono essere legittime e svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l’immagine dell’azienda.

I dipendenti ed i soggetti che agiscono per conto di CLER COOP debbono operare, anche negli acquisti, con diligenza e nel rispetto dei principi di liceità, economicità, qualità e correttezza.

Specifici protocolli, volti a prevenire eventi pregiudizievoli e conseguenti potenziali impatti negativi sulla situazione aziendale, sono ispirati dal Codice Etico e sono predisposti per evidenziare le possibili aree a rischio gravanti sull’azienda ed il sistema di controllo esistente, nonché la sua effettiva adeguatezza.

Protocolli specifici vanno adottati da tutti coloro che intervengono nel processo operativo. La loro corretta attuazione, infatti, garantisce la possibilità di identificare i soggetti aziendali responsabili del



processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni. A tal fine – secondo il principio di controllo rappresentato dalla separazione dei compiti – è necessario che le singole operazioni siano svolte nelle varie fasi da soggetti diversi, le cui competenze siano chiaramente definite e conosciute all'interno dell'organizzazione, in modo da evitare che possano essere attribuiti poteri illimitati e /o eccessivi a singoli soggetti.

Per promuovere la comprensione ed il rispetto del Codice Etico ed i valori innanzi indicati sono stati analizzati e vengono di seguito descritti da CLER COOP gli standards di comportamento, al fine di definire le responsabilità di tutto il personale dipendente e collegato a CLER COOP , nonché le procedure atte ad assicurarne il rispetto.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori dovranno attuare i principi etici sopra esplicitati attraverso il rispetto delle linee guida legislative ed i protocolli aziendali che delineano i seguenti standards di comportamento:

- Rispettare tutte le leggi e le normative cogenti e vigenti.
- Evitare comportamenti scorretti.
- Impedire la corruzione.
- Assicurare imparzialità e trasparenza.
- Garantire riservatezza delle informazioni.
- Salvaguardare salute e sicurezza
- Rispettare pedissequamente le norme ambientali dettate dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
- Rispettare le norme inerenti il lavoro regolare e quelle sull'immigrazione
- Rispettare la personalità individuale e tutelare i minori.
- Essere professionali, efficienti e propositivi.
- Conservare i beni della Società.
- Essere ecologicamente e ambientalmente responsabili.

3.1 CONFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI

CLER COOP ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti, in tutti i Paesi in cui essa opera. Ogni dipendente, collaboratore e chiunque abbia rapporti con CLER COOP deve impegnarsi al rispetto di tutte le leggi nazionali, dei regolamenti interni e delle prescrizioni contenute in questo documento.

Tale impegno dovrà valere nell'ambito delle rispettive competenze, anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque a vario titolo abbia rapporti con CLER COOP . Quest'ultima non inizierà o proseguirà alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio. La mancata conoscenza delle leggi non esonera da alcuna responsabilità.


I dipendenti ed i collaboratori devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti; qualora esistessero dei dubbi su come procedere, CLER COOP avrà cura di informare adeguatamente i propri dipendenti e/o collaboratori.

3.2 RISPETTO DELLE POLITICHE SUGLI ACQUISTI NEI RAPPORTI CON I FORNITORI

Gli accordi di acquisto o contratti per conto di CLER COOP possono essere eseguiti solamente dal Presidente e dal Vice presidente del CDA . Per acquisti di piccolo importo, come regolato nella procedura PROC 810 del Sistema gestione Anticorruzione, la Governante societaria autorizza di volta in volta solamente i Capi cantieri che devono acquistare beni o servizi, correlati alle attività di cantiere, presso fornitori qualificati che ricevono l'autorizzazione a consegnare materiali/servizi ai predetti. I dipendenti che si occupano di acquisti dovranno rispettare le politiche e le procedure dell'azienda. in materia di acquisti, in modo leale e corretto.

Né gli addetti agli acquisti, né altri dipendenti dovranno comunque ritenersi autorizzati ad effettuare acquisti di natura personale attraverso la struttura acquisti di CLER COOP .

Sono concesse eccezioni per alcuni programmi specifici approvati da CLER COOP , come viaggi oppure atti di cortesia commerciale, ma solo qualora non possano essere interpretati come finalizzati ad



acquisire vantaggi in modo improprio ed, in ogni caso, il valore di tali atti deve essere simbolico o di modica entità.

I fornitori sono selezionati con criteri di imparzialità ed oggettività, e comunque in base a criteri di valutazione precedentemente stabiliti dalla Società, fondati sulla correttezza e la trasparenza delle relazioni tra le parti; ovvero sono indicati dalla Casa Madre, la quale si attiene ai medesimi principi. Sono presenti procedure di sistema Integrato Qualità Ambiente Sicurezza lavoro e Anticorruzione che regolano e conducono il processi degli acquisti.

CLER COOP ritiene fondamentale la collaborazione dei fornitori e degli stakeholders tutti, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze dei clienti in termini di qualità, tempi e costi di consegna di beni e servizi.

Ogni intesa con i fornitori ed i terzi deve essere rispettata con il medesimo rigore. Le attività commerciali devono essere svolte con correttezza. A supporto di ciò vige oltre alla normativa cogente anche il Sistema gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza lavoro e Sistema di gestione Anticorruzione Certificati in conformità alle norme UNI EN ISO 9001-14001:2015 – 45001:2018 e 37001:2016 da Organismi di certificazione Accreditati

3.3 CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE SULLA CONCORRENZA ED ANTI -TRUST

I dipendenti si impegnano a rispettare le normative europee e nazionali sulla concorrenza, le leggi sulla libera concorrenza delle merci (L. n. 282/1990).

I dipendenti si impegnano a rispettare in particolare tutte le leggi e le normative antitrust, con le quali è fatto divieto di:

- Imporre direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
- impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;
- applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza, ovvero applicare discriminazioni di prezzo o di incentivi, sconti, ribassi, condizioni di vendita, servizi pubblicitari;
- subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

3.4 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E RESPONSABILITÀ VERSO LA COLLETTIVITÀ

La Società opera attuando il principio dell'onestà, tenendo conto della esigenze della comunità nel cui ambito svolge la propria attività e contribuisce al suo sviluppo economico, sociale, culturale e civile. I rapporti attinenti all'attività della Società, intrattenuti con soggetti rappresentativi di interessi collettivi, devono essere necessariamente intrapresi e gestiti nell'assoluto e rigoroso rispetto del principio di responsabilità verso la collettività.

CLER COOP si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie ed opportune volte a prevenire fenomeni di scorrettezza nei confronti della collettività, in particolare corruzione ed altre condotte gravi idonee ad integrare il pericolo di commissione dei reati previsti dal D.Lgs.vo n. 231/01 es.m.i..

Non è consentito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea.

È fatto altresì divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omettere informazioni dovute, e comunque porre in essere artificio o raggirio alcuno, al fine di conseguire le predette erogazioni o qualunque ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

I fatti rappresentati e la documentazione presentata per l'ottenimento di finanziamenti, contributi, sovvenzioni o agevolazioni devono essere veritieri, accurati e completi.



E' fatto inoltre divieto a tutti i dipendenti ed ai collaboratori della Società, che a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, accedono a sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione di alterarne in qualsiasi modo il funzionamento, intervenendo senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi.

I dipendenti non dovranno offrire o accettare regali, pagamenti o favori offerti con lo scopo di ottenere una ricompensa od influenzare una decisione a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, ovvero a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, salvo che siano di modico valore e sempre che non possano essere interpretati come una ricerca di favori.

In quei Paesi dove è nel costume offrire doni a clienti od altri, è possibile agire in tal senso quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi.

Nel caso specifico di effettuazione di gare con la Pubblica Amministrazione, si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

Se la Società utilizza un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto terzo sono applicate le stesse direttive valide per i dipendenti ed i collaboratori della Società stessa.

In ogni caso, la Società non dovrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione da un consulente o da un soggetto terzo quando si possano creare conflitti d'interesse.

Tutte le predette regole di comportamento relative ai rapporti con membri della Pubblica Amministrazione devono essere osservate anche con riferimento ai membri degli Organi dell'Unione Europea o di suoi funzionari ovvero di Stati esteri. L'organizzazione a rafforzamento di ciò ha implementato e fatto certificare da Organismo di certificazione Accreditato sia il proprio Sistema di Gestione Anticorruzione conforme alla UNI EN ISOM 37001:2016 e sia quello per la Responsabilità Sociale 'Impresa SA8000:2014.

3.5 DIVIETO DI RITORSIONI

I dipendenti CLER COOP si impegnano a svolgere le proprie mansioni con onestà, nel rispetto del Codice Etico 231 e degli standards di comportamento, delle Procedure e di tutti i principi ad esso sottesi.

I dipendenti che sospettino si sia verificata una violazione delle regole anzidette o di ogni possibile scorrettezza o gesto di corruzione, hanno il dovere di segnalarlo il prima possibile secondo i dettami del Sistema di gestione Anticorruzione UNI EN ISO 37001:2016.

Nessun dipendente o manager potrà esercitare ritorsioni, direttamente o indirettamente, contro i dipendenti che denuncino una violazione del presente Codice Etico o qualsivoglia altra attività illecita o illegale, comunque di loro conoscenza.

3.6 CONFLITTI DI INTERESSE

CLER COOP si impegna a mettere in atto misure idonee ad evitare che i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto d'interesse con gli interessi della Società. I dipendenti dovranno agire nell'interesse di CLER COOP ed evitare rapporti finanziari, commerciali o di altro genere che possano interferire con gli interessi della Società o che possano essere in conflitto con l'espletamento delle proprie mansioni. Essi dovranno intrattenere rapporti equi ed imparziali con i partners commerciali, compresi i rivenditori, i fornitori di componenti ed altri soggetti terzi, ad evitare ogni possibile conflitto d'interessi.

3.7 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I dipendenti dovranno attenersi alle politiche di gestione della documentazione relativa alla propria sede o funzione (conservazione ed eliminazione) per ragioni legali e normative.

Tra i settori maggiormente toccati da tali politiche vi sono l' Area Finanziaria , Area Acquisti, Area Personale, Area Commerciale/Gare



In particolare, deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni eseguite, anche attraverso una registrazione adeguata di ogni operazione. Per ogni operazione, infatti, vi deve essere un adeguato supporto documentale che consenta di procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione medesima ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato la stessa. La predisposizione di qualsiasi documentazione, ivi compresa quella contabile, va effettuata con chiarezza e trasparenza. I dati relativi andranno riportati in modo accurato, obiettivo e veritiero. La predisposizione di qualsiasi documentazione deve essere corredata del nominativo del/i soggetto/i che ne ha/hanno curata la redazione e firmata dalla funzione Responsabile della verifica e/o approvazione del documento stesso.

3.8 IDONEA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI E DEI REGISTRI SOCIETARI

La politica della Società richiede il pieno rispetto delle leggi e della normativa vigente sull'accuratezza e la completezza dei libri e della documentazione contabile.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili devono assicurare la completezza, chiarezza e veridicità delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

La registrazione contabile deve riflettere in maniera fedele, completa e valida ciò che è descritto nella documentazione di supporto. La documentazione di supporto, se non proviene da soggetto terzo, deve essere verificabile.

I dipendenti e coloro che agiscono nell'interesse della Società devono rispettare la normativa in materia societaria, uniformando la propria condotta a quanto previsto dal codice civile ed in particolare dai seguenti articoli:

- 2621 "False comunicazioni"; 2622 commi 1 e 3 "False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori" ; 173 bis TUIF "Falso in prospetto"; 2624 commi 1 e 2 "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione";
- 2625 comma 2 "Impedito controllo"; 2626 "Indebita restituzione dei conferimenti"; 2627 "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve"; 2628 "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante";
- 2629 "Operazioni in pregiudizio dei creditori"; 2632 "Formazione fittizia del capitale";
- 2633 "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori"; 2636 "Illecita influenza sull'assemblea"; 2637 "Aggiotaggio"; 2638 commi 1 e 2 "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza".

Inoltre, i dipendenti e coloro che agiscono nell'interesse della Società devono osservare la normativa in materia di cd. "Abusi di mercato", nel rispetto in particolare di quanto stabilito dagli artt. 184 "abuso di informazioni privilegiate" e 185 "manipolazione del mercato" del D.Lgs.vo 58/98.

I dipendenti delle funzioni contabilità e finanza devono attenersi alla recente L. n. 262/2005 (c.d. Riforma del risparmio) recante "disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", che ha introdotto nel TUIF (D.Lgs.vo 58/98) il nuovo art. 173 bis disciplinante il "Falso in prospetto".

È proibito istituire fondi occulti o non registrati per qualsivoglia scopo. Dovrà essere tenuto un sistema di controllo contabile interno atto a garantire che le registrazioni delle transazioni consentano l'elaborazione dei bilanci in conformità con i principi contabili richiesti dalla normativa nazionale applicabile alla Società e con gli altri requisiti specificati da CLER COOP nonché atto a rendere conto di tutti i beni della Società.

L'attività di trasparente registrazione contabile costituisce un valore fondamentale per CLER COOP , anche al fine di garantire a soci e terzi la possibilità di avere una immagine chiara, veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, alterazioni o irregolarità nella tenuta della contabilità e della documentazione di base, ovvero comunque di violazione dei principi fissati dal Codice



Etico e dai protocolli specifici è tenuto a riferirne tempestivamente al proprio Responsabile di Funzione nonché all'Organismo di Vigilanza istituito.

Le citate violazioni incrinano il rapporto di fiducia con la Società, assumono rilievo sotto il profilo disciplinare e saranno adeguatamente sanzionate.

3.9 CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I dipendenti si impegnano a rispettare le leggi relative a brevetti, diritti d'autore, marchi commerciali, segreti commerciali, ed in generale la normativa che protegge i diritti sulla proprietà intellettuale di Società e persone fisiche.

I software protetti da copyright ed utilizzati dai dipendenti per le attività della Società non possono essere riprodotti, ad eccezione delle copie effettuate ai fini della funzione di back-up, né possono essere riprodotti ad uso personale del dipendente.

E' fatto divieto di utilizzare software non autorizzati sui computer di proprietà, in leasing o comunque di pertinenza di CLER COOP .

3.10 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

CLER COOP assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, definendo ed aggiornando continuamente le specifiche procedure per la protezione delle informazioni, richieste dalle norme vigenti, in particolare in materia di trattamento dei dati personali.

La Società ha già adottato lo specifico Documento Programmatico sulla Sicurezza, previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016.

Le informazioni, la documentazione ed i dati possono essere acquisiti, usati o comunicati solo dal personale autorizzato per posizione aziendale o funzione, ovvero specificamente incaricato.

E' fatto divieto ai dipendenti di divulgare a soggetti esterni, concorrenti o mezzi di informazione, qualsivoglia informazione presente o programmata di natura non pubblica, ivi comprese le informazioni relative ad operazioni commerciali, risultati delle vendite, dipendenti, stato tecnologico, o altre informazioni di natura riservata. Quanto detto è valido anche per le informazioni riguardanti terzi, fornitori ed altri dipendenti.

Tutti coloro che, nell'esercizio delle loro funzioni lavorative, si trovano ad avere conoscenza di informazioni e dati riservati sono tenuti ad usare tali dati nel rispetto ed ai soli fini consentiti dalla legge.

3.11 SALUTE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE LAVORATIVO

I dipendenti dovranno attenersi a tutte le leggi e normative riguardanti l'occupazione, la sicurezza e la salute nell'ambiente di lavoro, nonché alle relative politiche e procedure della Società.


La Società si premura di rendere e mantenere l'ambiente lavorativo conforme alla normativa vigente in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro ed alla sua osservazione da parte di tutti, tramite verifiche ed appositi organi di vigilanza interna, nonché sulla fattiva collaborazione di ogni dipendente nel segnalare tempestivamente ogni violazione di tali norme di sicurezza. La CLER COOP ha implementato e fatto certificare da Organismo di Certificazione Accreditato il proprio sistema Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza lavoro UNI ENI SIO 91001:-14001:2015 – 45001:2018, e quello della Responsabilità Sociale d'impresa SA8000:2014

3.12 RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA ANTITERRORISTICA

CLER COOP riconosce il primario valore dei principi di ordine democratico e di libera determinazione politica cui si informa lo Stato Italiano.

E' pertanto vietato e del tutto estraneo a CLER COOP ogni comportamento che possa costituire od essere collegato a qualsiasi attività terroristica o di eversione dell'ordine democratico dello Stato.

Ogni dipendente e/o collaboratore che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano costituire attività terroristica di



qualunque genere, di aiuto o finanziamento a tali attività o comunque di eversione dell'ordine democratico, deve, salvi comunque gli obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza.

3.13 RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DEI MINORI

CLER COOP apprezza e rispetta la diversità dei suoi dipendenti, fornitori e clienti. Ha come valore imprescindibile la tutela della libertà e della personalità individuale.

Essa pertanto non tollera alcuna forma o grado di discriminazione o molestia e ripudia qualunque attività che possa comportare ogni possibile sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona.

Al fine di garantire il pieno rispetto della persona, CLER COOP applica ed è impegnata a far applicare ai propri dipendenti, fornitori, collaboratori e partners la normativa vigente in materia di lavoro, in tema di salute e sicurezza, e presta particolare attenzione alla tutela della persona e del lavoro minorile.

Ogni dipendente o collaboratore che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano costituire sfruttamento o riduzione in stato di soggezione di una persona deve, salvi i personali obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza interna.

CLER COOP attribuisce altresì primaria rilevanza alla tutela dei minori ed alla repressione dei comportamenti di sfruttamento di qualsiasi natura, posti in essere nei confronti dei medesimi. A tal fine, è vietato e del tutto estraneo alla Società un utilizzo non corretto dei luoghi di lavoro e degli strumenti informatici di CLER COOP. In particolare, è vietato un utilizzo dei locali della Società e dei mezzi e strumenti di lavoro volto a porre in essere o anche solo ad agevolare possibili condotte afferenti il reato di sfruttamento della prostituzione, il reato di pornografia minorile, anche a mezzo telematico, nonché il reato di mutilazione genitale femminile (infibulazione). La CLER COOP ha implementato e fatto certificare da Organismo di Certificazione Accreditato il proprio sistema di gestione della Responsabilità Sociale d'impresa SA8000:2014

3.14 SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITÀ E DELL'EFFICIENZA AZIENDALE

CLER COOP si impegna a creare e mantenere le condizioni necessarie affinché le capacità e le conoscenze di ciascuno possano ulteriormente ampliarsi nel rispetto dei propri valori, seguendo una politica basata sul riconoscimento dei meriti e delle pari opportunità, e prevedendo specifici programmi volti alla crescita professionale ed all'acquisizione di maggiori conoscenze e capacità.

I dirigenti e responsabili di funzione devono porre la massima attenzione nel valorizzare ed accrescere la professionalità dei propri collaboratori, creando le condizioni per lo sviluppo delle loro capacità e la realizzazione delle loro potenzialità, al fine di migliorare la qualità e l'efficienza della Società.

Ogni dipendente CLER COOP è una risorsa per la Società: pertanto, egli non è considerato solo come dipendente, ma come parte fondante. E' per questo che ogni consiglio volto a migliorare le condizioni di lavoro, lo standard qualitativo del prodotto e la trasparenza tra gli stakeholders, è sempre ben accetto.

Nel giusto rispetto di ruoli e competenze, tuttavia, ogni iniziativa singola va discussa e valutata prima della sua attuazione. Lo sviluppo delle proposte individuali deve essere finalizzato a realizzare un sano senso di appartenenza alla Società che possa favorire il dialogo e la collaborazione tra i dipendenti e con il management. Con i rivenditori, clienti, fornitori e la collettività tutta, esso sarà foriero di una più salda collaborazione tra le parti, che ottimizza la qualità, l'efficienza e la crescita dell'azienda. A rafforzamento di tale principio la CLER COOP ha implementato e fatto certificare da Organismo di Certificazione Accreditato il proprio sistema di gestione della Responsabilità Sociale d'impresa SA8000:2014



3.15 SALVAGUARDIA DEI BENI

I dipendenti CLER COOP sono personalmente responsabili della conservazione e della salvaguardia dei beni della Società. Essi si impegnano a preservare le proprietà, le strutture e le dotazioni della Società ed a utilizzarle in maniera responsabile.

E' fatto assoluto divieto ai dipendenti di utilizzare impianti, materiali e/o forniture appartenenti a CLER COOP, nonché i servizi del personale della Società per scopi e/o lucro personale. È vietato altresì l'uso non autorizzato o il dirottamento di beni sociali, inclusi fondi, informazioni o proprietà intellettuali.

3.16 CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA AMBIENTALE

CLER COOP promuove fattivamente progetti di sviluppo sostenibile e crede fortemente nell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed in tutto quello che può minimizzare l'impatto ambientale dell'azienda nel territorio in cui opera.

I dipendenti CLER COOP dovranno attenersi a tutte le leggi e normative ambientali ed alle relative politiche e procedure della Società e dovranno impegnarsi, nel rispetto degli obiettivi commerciali di CLER COOP, a tenere conto degli aspetti di protezione ambientale nella fase di sviluppo dei prodotti e dei servizi, promuovendo il riciclaggio e il risparmio di materiali ed energia. A rafforzamento di tale principio la CLER COOP ha implementato e fatto certificare da Organismo di Certificazione Accreditato il proprio sistema di gestione Ambientale incluso in quello integrato suddetto. A rafforzare tale principio la CLER COOP ha adottato e certificato un Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza Lavoro conforme alle norme UNI EN ISO 9001-14001:2015 e 45001:2018.

4. ISTITUZIONE DI UN ORGANISMO DI VIGILANZA

CLER COOP si impegna ad assicurare una condotta professionale e responsabile in tutte le relazioni commerciali.

Tutti i dipendenti dovranno rispettare il Codice Etico e gli Standards di Comportamento e dovranno essere incoraggiati a segnalare le violazioni manifeste o presunte dello stesso.

CLER COOP ha istituito un Organismo di Vigilanza (OdV), con il compito di controllare il rispetto, l'adeguatezza e l'aggiornamento del Modello organizzativo gestionale e di controllo societario per la prevenzione dei reati, nonché il rispetto dei principi etici enunciati nel presente Codice. L'OdV effettua controlli sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed è libero di accedere a tutte le fonti di informazione di CLER COOP, ha facoltà di prendere visione dei documenti e dei protocolli interni che ne fanno parte. Esso opera con ampia discrezionalità e con il completo sostegno dei vertici della Società.

5. IN SINTESI

Il Codice Etico è stato introdotto per proteggere gli interessi, la sicurezza e la reputazione della nostra Società, i nostri dipendenti e le altre parti interessate.

Esso descrive i valori, i principi generali e gli standards di comportamento comuni, professionali e responsabili per tutti i dipendenti e per il management.

I rapporti tra i dipendenti sono improntati a valori di civile convivenza e si svolgono nel rispetto dei diritti e della libertà delle persone e dei principi fondamentali che affermano la pari dignità sociale senza discriminazione alcuna.

L'attività nella Società si svolge nel rispetto dei principi di legalità, lealtà, correttezza, onestà, imparzialità e trasparenza, riservatezza, salute, sicurezza ed efficienza, fermi restando i ruoli e le diverse funzioni aziendali.

Chiunque venga a conoscenza della violazione di tali principi, ovvero di qualunque scorrettezza o trascuratezza, è tenuto a riferire tali situazioni all'organo preposto alla verifica o al proprio responsabile di struttura, se dipendente, ovvero al proprio referente aziendale, se soggetto terzo.



Inoltre, attraverso l'Organismo di Vigilanza, i dipendenti possono segnalare direttamente le violazioni degli Standards di Comportamento contenuti nel Codice Etico di CLER COOP, nel CCNL di settore e nella normativa nazionale e comunitaria applicabile.

L'Organismo di Vigilanza è un organismo speciale, che fa parte di un processo interno e regola situazioni eccezionali.

PARTE GENERALE II: MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

1. PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL MODELLO DI CLER COOP

1.1 PREMESSA

CLER COOP ha ritenuto opportuno integrare i propri strumenti organizzativi dotandosi del Modello di Organizzazione gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs.vo 231/2001 e s.m.i., al fine di contrastare efficacemente e di ridurre, per quanto possibile, il rischio di commissione di reati, enumerati sempre dal predetto D.lgs., seppure le prescrizioni del Decreto indicano nel Modello -allo stato -un elemento facoltativo e non obbligatorio.

L'approccio metodologico adottato per l'elaborazione del Modello, può essere sintetizzato secondo due attività fondamentali:

1) Individuazione delle aree sensibili e contestuale mappatura.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs vo. n. 231/2001e s.m.i., il Modello deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal Decreto stesso.


Nell'attività aziendale di CLER COOP sono state rilevate alcune aree funzionali maggiormente a rischio di reato e, per ciascuna area, è stata effettuata la valutazione del grado di rischiosità attraverso il "Control and Risk Self Assessment" (Autovalutazione di Controlli e Rischi), secondo le seguenti modalità:

- sono state indagate e rilevate, attraverso interviste, tutte le attività svolte da ciascuna Area/Processo aziendale, al fine di identificare le eventuali aree "sensibili" (aree/settori aziendali ove ipoteticamente sarebbe possibile la realizzazione dei reati) e i sistemi di controllo in essere, a presidio dei rischi di reato indicati dal D.Lgs.vo 231/2001 e s.m.i.;
- al responsabile di ciascun processo/sottoprocesso è stato chiesto di valutare la probabilità e l'eventuale impatto economico, del rischio che vengano commessi illeciti amministrativi dipendenti da reato, nonché l'efficacia e l'efficienza dei controlli posti in essere all'interno del sottoprocesso;
- sulla base di dette valutazioni e con il supporto di un modello di tecniche statistiche, si è quindi determinato il livello di criticità (alto, basso, nullo), sotto il profilo del rischio ai sensi del D.Lgs.vo n. 231/2001 e s.m.i., nell'ambito di ciascun processo/sottoprocesso; sono state infine individuate le opportune azioni per affrontare e ridurre il livello di rischio/criticità;
- tutte le informazioni raccolte sono state elaborate per implementare nel Modello Organizzativo e costituiscono la mappatura dei rischi aziendali.
- Inoltre si prende in carico l'analisi dei rischi del Sistema di gestione Anticorruzione UNI EN ISO 37001:2016

2) Articolazione di un sistema di controllo ex/ante basato su protocolli specifici.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b) del D.Lgs.vo n. 231/2001e s.m.i. e .m.i., il Modello prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire.

CLER COOP ha predisposto e realizzato degli interventi ritenuti necessari per la riduzione dei rischi e/o per il miglioramento del sistema di gestione e/o controllo interno ovvero di quell'insieme coordinato di



strutture organizzative ed operative applicate, su indicazione dei soggetti apicali, dal Management e dal personale aziendale, in grado di ridurre ad un livello ragionevole i rischi, anche attraverso l'introduzione di appositi protocolli comportamentali ed in particolare:

- adozione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e gestione;
- adozione di procedure operative, comprese quelli dei sistemi di gestione certificati suddetti, di tipo informatico/cartaceo, ritenute idonee a consentire alla Società di contrastare la commissione di reati, anche mediante l'attribuzione di poteri autorizzativi congruenti con i compiti e le responsabilità assegnate;
- separazione delle funzioni e partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale, con specifici obblighi di autorizzazione e documentazione di ogni operazione;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
- previsione di flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il processo di mappatura dei rischi e la predisposizione di procedure e di disposizioni operative ha favorito la sensibilizzazione e l'informazione dei destinatari, a tutti i livelli aziendali e specie nelle aree di attività a rischio, sulla possibilità di incorrere in un illecito passibile di sanzioni penali in capo all'autore dell'illecito e di sanzioni amministrative in capo a CLER COOP .

Come per la mappatura dei rischi, le procedure adottate devono essere oggetto di costante verifica e di eventuale aggiornamento periodico, anche in funzione dell'esperienza applicativa (monitoraggio ex post).

Il presente Modello, in linea con quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del D.Lgs.vo 231/2001 e s.m.i., è stato sviluppato coerentemente con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e approvate dal Ministero di Giustizia nel giugno 2004, adattandole – come necessario – alla concreta realtà della Società.

1.2 ADOZIONE DEL MODELLO

CLER COOP al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha promosso su impulso del Consiglio di Amministrazione, un lungo processo finalizzato all'adozione di un Modello organizzativo interno conforme alle prescrizioni del D.Lgs.vo 231/2001 e s.m.i. ed adeguato alla struttura della Società.

CLER COOP con l'ausilio di risorse e di consulenze esterne, ha progressivamente definito sia i contenuti del Modello – con specifica attenzione ai criteri adottati per la scelta dei soggetti che saranno chiamati a far parte dell'Organismo di Vigilanza – sia l'iter approvativo dello stesso.

Le attività di progettazione del Modello sono state svolte sotto il controllo dell'Organo amministrativo e con la piena collaborazione delle Direzioni aziendali coinvolte. La documentazione prodotta, prima di confluire nel Progetto di Modello, è stata sempre previamente sottoposta alla approvazione dei responsabili di dette Direzioni.

Il Modello costruito ed adottato da CLER COOP è stato elaborato attraverso un sistema organico di procedure e di attività di controllo relative correlandolo, allo stesso tempo, con i Sistemi di Gestione Certificati predetti, che permettono di:

1. individuare le aree ed i processi di possibile rischio nell'attività aziendale;
2. definire un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reato da prevenire.

Tale sistema normativo interno si spiega tramite:

- un Codice Etico che fissa le linee di orientamento generali;
- un sistema di deleghe di funzioni e di procedure per la firma di atti aziendali che, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, assicura una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;



- un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare comportamenti in contrasto con le misure previste dal Modello;
3. determinare una struttura organizzativa coerente, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
 4. individuare i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
 5. attribuire all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

L'adozione del Modello è stata determinata nella convinzione che la stessa possa costituire per la Società un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti del lavoratore e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti/Enti pubblici e privati, Fornitori, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

1.3 FINALITA' DEL MODELLO

Il Modello si propone lo scopo di:

- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di CLER COOP nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda; informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di CLER COOP che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che CLER COOP non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la CLER COOP intende attenersi.


1.4 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Poiché il presente Modello è un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 2, lettera a del Decreto), l'adozione dello stesso, così come le successive modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di CLER COOP. In particolare, è demandato al Presidente del CDA/Legale rappresentante il compito di integrare il presente modello in relazione ad ulteriori tipologie di reati che nuove previsioni normative colleghino all'ambito di applicazione del D. Lgs. vo n. 231/01 e s.m.i., o in conseguenza di modifiche strutturali dell'organizzazione aziendale. Inoltre correlati con il Modello Organizzativo, e finalizzati al controllo della gestione dell'azienda nei vari ambiti per ridurre al minimo i rischi di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., sono presenti i seguenti sistemi di gestione, che la CLER COOP ha implementato ed attua: Qualità UNI EN ISO 9001:2008, Ambiente UNI EN ISO 14001:2004, Sicurezza Lavoro OHSAS 18001:2007.

2. ORGANISMO DI VIGILANZA

2.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs.vo 231/2001 e s.m.i., è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Esso ha la funzione di vigilare sull'osservanza del Codice Etico e del Modello e di curare l'aggiornamento degli stessi, al fine di garantirne il corretto ed efficace funzionamento. Per tale motivo, l'OdV è posto in posizione di terzietà



e di indipendenza rispetto agli altri Organi sociali di gestione ed i soggetti eletti a tale funzione di controllo non possono essere investiti di compiti aziendali incompatibili. Infatti, affinché sia garantita da parte dell'OdV la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza, il Modello proposto da Confindustria richiede espressamente che a detto Organo non siano attribuiti incompatibili compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività gestionali, ne minerebbero l'obiettività di giudizio.

2.2 REQUISITI SPECIFICI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I requisiti specifici che l'Organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle funzioni istituzionali allo stesso assegnate, sono:

1) Autonomia e Indipendenza

Possono essere chiamati a far parte dell'OdV soggetti sprovvisti di compiti operativi all'interno della struttura aziendale e configurati come unità di staff in posizione verticistica, i quali devono riferire direttamente ai massimi vertici aziendali.

2) Professionalità

I componenti dell'OdV devono possedere conoscenze tecniche specialistiche, adeguate alle funzioni che l'Organo è chiamato a svolgere e proprie di chi compie un'attività "ispettiva/auditing", di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico/amministrativo/tecnico

3) Continuità d'azione

L'OdV deve esercitare con continuità i necessari poteri d'indagine, al fine di vigilare (attraverso audit periodici) costantemente sull'attuazione del Codice e del Modello, garantirne nel tempo l'efficacia ed avere cura di predisporre tutti gli aggiornamenti necessari.

2.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza di CLER COOP, sul piano generale, è affidato il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte del personale interno, dei consulenti e dei partner al fine della prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- monitorare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale;
- individuare e proporre agli organismi competenti (Consiglio di Amministrazione) aggiornamenti e modifiche del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento dello stesso, dovute alle variazioni della normativa oppure alle mutate condizioni aziendali.
- Sul piano tecnico -operativo sono affidati all'OdV di CLER COOP i compiti di:
- attivare le procedure di controllo previste, tenendo presente che, in ogni caso, la responsabilità primaria sul controllo delle attività afferenti i processi a rischio è, comunque, demandata al management operativo, a conferma dell'importanza del processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni (audit) sulle attività aziendali al fine di aggiornare la mappatura dei "processi a rischio", in particolare in caso di attivazione di nuove attività di business e, quindi, di nuovi processi aziendali.
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio, coordinandosi con i responsabili di funzione per il migliore monitoraggio delle attività aziendali nelle suddette aree. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio dei reati citati nel Decreto Lgs. 231/01 ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante.
- formulare proposte in ordine all'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei casi di accertata violazione del Codice Etico e del Modello in collaborazione con il management aziendale, in quanto la responsabilità primaria dell'attivazione delle procedure di controllo, anche per quelle strettamente relative alle aree di attività a rischio di reato ex D.Lgs. 231/01, resta demandata al management operativo di CLER COOP ..



- In merito all'etica di comportamento dell'OdV si sottolinea che, durante la propria attività, l'organismo dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli organi societari.
- Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:
 - gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
 - si avvale nello svolgimento dei propri compiti – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità del supporto e della cooperazione degli Uffici aziendali interni di CLER COOP .;
 - dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate. CLER COOP . destinerà a tal fine, nel budget annuale delle risorse finanziarie, un adeguato importo di cui l'OdV potrà disporre per esigenze attinenti al corretto svolgimento del proprio mandato, nel rispetto della riservatezza della Società e delle relative attività.

2.4 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

Sono assegnate all'OdV di CLER COOP linee di reporting:

- su base continuativa, direttamente con l'Amministratore Unico;

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce una garanzia ulteriore d'indipendenza per l'espletamento del mandato conferito all'Organismo di Vigilanza.

L'OdV di CLER COOP potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche. Almeno alla chiusura di ogni semestre, l'OdV di CLER COOP trasmetterà al Consiglio di Amministrazione un rapporto scritto sull'attuazione del Modello.

2.5 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV è destinatario di adeguati flussi informativi dagli Organi sociali e dalle Direzioni di Funzione della Società:

1) Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta dal Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio. Sono stati attivati:

- a) l'indirizzo di posta elettronica dedicato: organismodivigilanza@clercoop.it;
- b) la cassetta postale installata presso la sede legale della Società (mediante inserimento della segnalazione / comunicazione in busta bianca).

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello;
- l'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati", in particolare con i responsabili di funzione, attraverso la redazione di specifiche "schede di evidenza" finalizzate al continuo monitoraggio e controllo dell'attività svolta;



- le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio, al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV.

2) Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV di CLER COOP le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai quadri, in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

3) Sistema delle deleghe

All'OdV, infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato da CLER COOP ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

2.6 NOMINA, REVOCA E DURATA DELL'INCARICO

L'Organismo di Vigilanza è istituito con delibera dell'Amministratore unico di CLER COOP.

I membri dell'OdV restano in carica per tre anni e possono essere rinominati. Essi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'accettazione della carica e fornire la documentazione eventualmente richiesta da CLER COOP in ordine ai requisiti di onorabilità e professionalità, nonché rilasciare una dichiarazione attestante che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

Non possono essere nominati quali membri dell'OdV il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società.

E' revocato il membro dell'OdV qualora non sussistano più nei suoi riguardi i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia richiesti dalla Società e/od indicati nel presente documento, ovvero a seguito di risoluzione del rapporto di dipendenza con la Società datrice di lavoro.

2.7 STRUTTURA COLLEGIALE DELL'ODV DI CLER COOP

In conformità alla prassi ormai consolidatasi in ambito societario, l'Organismo di Vigilanza di CLER COOP è costituito da una struttura collegiale composta da tre membri, dotati dei requisiti previsti dal Decreto.

In particolare, l'OdV è costituito da:

- tre consulenti esterni dotati di specifiche competenze legali/amministrative, tecniche e tecniche di auditing-con funzioni di aggiornamento legislativo e di revisione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

2.8 FUNZIONAMENTO DELL'OdV

- L'OdV riferisce al Presidente del CDA/Legale rappresentante di CLER COOP.
- L'OdV redige un programma annuale di verifiche sul funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico e del Modello. Al termine di ogni semestre, l'OdV redige una relazione sull'attività svolta, che trasmette all'Amministratore unico di CLER COOP
- Ed una volta l'anno normalmente al termine dell'esercizio redige un verbale annuale di riepilogo



oggetto:

- l'attività svolta dall'Organismo nel corso dell'anno;
- le eventuali criticità o i fatti di rilievo emersi;
- gli eventuali interventi correttivi o migliorativi del Modello realizzati o in fase di attuazione.
- La statistiche sui rilievi eseguiti nell'attività dimauditing

L'OdV si riunisce semestralmente per effettuare gli audit in campo (compresi a campione i siti cantieri) e, comunque, ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'OdV, su richiesta di uno dei suoi componenti e su convocazione del Presidente, da inviarsi anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione.

Le riunioni dell'OdV sono valide con la presenza di almeno due dei componenti dell'Organismo stesso. Al termine di ogni verifica, l'OdV redige apposita relazione/report, da trasmettere all'Amministratore unico di CLER COOP

L' OdV istituisce un registro – che verrà tenuto a cura del Presidente e dallo stesso custodito – delle attività svolte, sul quale riporta cronologicamente:

- l' oggetto della verifica;
- la data di avvio e quella di conclusione della verifica;
- allega relativo report.

L'OdV riceve le segnalazioni su presunte violazioni del Codice Etico e del Modello; la decisione di effettuare approfondimenti o di procedere all'archiviazione della segnalazione è presa a maggioranza, riferendo – con nota scritta – al Presidente, all'Amministratore Delegato e, ove ritenuto necessario, all'Amministratore unico di CLER COOP , quando la decisione di archiviare una segnalazione non sia presa all'unanimità. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate e le stesse potranno essere presentate dal personale all'Organismo di Vigilanza, in via diretta o attraverso il proprio responsabile di riferimento. La Società e l'Organismo di Vigilanza tutelano dipendenti e collaboratori di CLER COOP da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione. L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Il personale di CLER COOP ed in particolare i responsabili delle funzioni che vengano ufficialmente a conoscenza di notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati a rischio di impatto aziendale, devono segnalarle all'Organismo di Vigilanza.

L'OdV riceve, valuta e archivia le periodiche dichiarazioni di responsabilità e di assenza di conflitti di interessi previsti dal Modello.

L' OdV può essere sentito dal Collegio sindacale, su richiesta del Presidente di detto organo, e/o dal Consiglio di Amministrazione su richiesta del Presidente, dell'Amministratore delegato o della maggioranza dei consiglieri.

3. SISTEMA DISCIPLINARE

3.1 LAVORATORI DIPENDENTI

Il presente Sistema Disciplinare, parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione gestione e controllo di cui al D.Lgs.vo n. 231/2001e s.m.i., è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del decreto legislativo citato ed è applicabile a tutto il personale dipendente di CLER COOP . Il Sistema Disciplinare è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da CLER COOP e delle norme e standards generali di comportamento indicati nel Modello. La violazione dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole di condotta indicate nel Modello costituisce illecito disciplinare. Il Sistema Disciplinare identifica le



infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel Modello 231, e a queste sono associate le sanzioni previste per il personale dipendente dallo Statuto dei lavoratori e dal CCNL applicabile al personale di CLER COOP. Il Modello, comprensivo del Sistema Disciplinare, in ragione della sua valenza applicativa, dovrà essere formalmente dichiarato vincolante per tutti i dipendenti e pertanto essere esposto, così come previsto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 300/1970, "mediante affissione in luogo accessibile a tutti". Le sanzioni disciplinari per il personale dipendente terranno conto in sede applicativa del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c., considerandosi, per ciascuna fattispecie, la gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, il grado di colpa, l'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché l'intenzionalità del comportamento stesso.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari, a fronte delle suddette violazioni, prescinde dall'eventuale instaurazione e dall'esito di un giudizio penale per la commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs.vo n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

3.2 ILLECITI DISCIPLINARI E CRITERI SANZIONATORI

Sono definiti illeciti disciplinari i comportamenti tenuti dai lavoratori in violazione delle regole e dei principi comportamentali desumibili dal Modello e dal Codice Etico, nel caso in cui detti comportamenti siano effettivamente idonei a produrre danni alla Società.


Il tipo e l'entità delle sanzioni applicabili ai singoli casi di illecito disciplinare, sono variabili in relazione alla gravità delle violazioni e in base ai seguenti criteri generali vigenti da CLER COOP e sanciti dai CCNL:

- condotta del dipendente: dolo o colpa (negligenza, imprudenza, imperizia); mansioni e grado del dipendente;
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante alla Società, anche in relazione all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs.vo n. 231/01 e successive modifiche e integrazioni;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti: in particolare, il caso di sussistenza o meno di precedenti disciplinari.

3.3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del D.Lgs.vo 231/2001 e s.m.i., ferma la preventiva contestazione dell'addebito e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c. d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni si applicano nei confronti dei lavoratori che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- mancato rispetto delle misure dirette a garantire lo svolgimento dell'attività di prevenzione, di scoperta e di eliminazione tempestiva delle situazioni di
- rischio, ai sensi del D.Lgs.vo n. 231/2001 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure riferite ai rapporti da tenersi con la Pubblica Amministrazione, ovvero finalizzate ad impedire i comportamenti che possano integrare le altre fattispecie di reato previste dal presente documento;
- mancato, falso, o incompleto rispetto delle procedure istituite da CLER COOP con riferimento alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti, impedendo così che le stesse risultino trasparenti, veritiere e facilmente verificabili;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, mediante sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione relativa alle procedure istituite;
- confronti dei soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico, con particolare riferimento alle linee guida ed agli standards generali di comportamento – di cui al punto 3 di detto documento – relativamente ai rapporti da tenere con la Pubblica Amministrazione, alla tutela del capitale e del patrimonio sociale, dei creditori e del mercato;



- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma, alle modalità di abbinamento delle firme ed a tutto quanto previsto dal sistema delle deleghe, in particolare in relazione ai rischi connessi ai reati contro la Pubblica Amministrazione, con riguardo agli atti e ai documenti formati e/o inviati alla stessa, contro la pubblica fede ed ai Reati societari;
- inosservanza dell'obbligo inerente alla formazione e consegna delle dichiarazioni richieste dal Codice Etico e dal Modello;
- mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interessi, soprattutto con riguardo ai rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- mancati controlli ed informazioni attinenti al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali;
- inosservanza delle normative in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro D.lgs. 81/2008 e s.m.i. come richiesto dal Codice Etico e dal Modello;
- inosservanza delle normative in materia ambientale D.lgs. 152/2006 e s.m.i. come richiesto dal Codice Etico e dal Modello;
- omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità, al fine di verificarne le azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato.

Art 7 L. 300/70

- 1. Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.*
- 2. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.*
- 3. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.*
- 4. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportano mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.*
- 5. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.*
- 6. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.*
- 7. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltagli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.*
- 8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione*

3.4 SANZIONI

Le infrazioni inerenti il mancato rispetto delle misure e delle procedure indicate nel Modello o nel codice etico da parte dei lavoratori sono ritenute illeciti disciplinari, ferma restando la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970. Tali illeciti possono essere puniti, a seconda della gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL per il settore Gas/Acqua:

- richiamo verbale
- ammonizione scritta
- diffida
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni lavorativi
- licenziamento con preavviso.



I dirigenti sono sanzionati con idonee misure, coerenti con il CCNL dei dirigenti per il settore Metalmeccanico.

3.5 MISURE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI

In caso di violazione da parte di Amministratori e/o Sindaci di quanto prescritto Modello e nel Codice Etico adottato dalla Società, l'Organismo di Vigilanza informerà l'Amministratore, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

3.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI/COLLABORATORI ESTERNI

Nei confronti di collaboratori esterni che pongano in essere comportamenti in contrasto con i principi, le norme e gli standards generali di comportamento indicati nel Modello e nel Codice Etico e che siano tali da comportare il rischio di irrogazione di sanzioni a carico di CLER COOP, si potrà dar luogo, in applicazione a quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o negli accordi di partnership, alla risoluzione del rapporto contrattuale.

CLER COOP nel caso in cui, dai suddetti comportamenti, siano derivati danni concreti per la Società, si riserva la facoltà di richiedere anche il risarcimento dei danni subiti.

4. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE

4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

CLER COOP promuove la conoscenza del Modello, in tutte le sue componenti, tra tutti i dipendenti in servizio, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservare le prescrizioni ivi contenute ed a contribuire alla loro attuazione. Ai fini dell'attuazione del Modello, il Responsabile del Personale gestisce in cooperazione con l'OdV la formazione del personale, che sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: seminario iniziale, esteso di volta in volta a tutti i neo assunti. Detta area potrà essere utilizzata dal personale anche per porre
- quesiti all'Organismo di Vigilanza su specifiche tematiche di interesse sulla normativa; invio di specifiche e-mail di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti. Altro personale: seminari di formazione sui principi generali della normativa, sul Codice Etico e sul Modello adottati da CLER COOP; detta formazione sarà estesa di volta in volta a tutti i neo assunti; accesso alla sezione intranet dedicata all'argomento e aggiornata dall'Organismo di Vigilanza; detta area potrà essere utilizzata dal personale anche per porre quesiti all'Organismo di Vigilanza su specifiche tematiche di interesse; specifiche e-mail di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
- Professionisti e collaboratori esterni: invio di nota informativa sui principi generali del Decreto, sul Codice Etico e sul Modello, adottati da CLER COOP, nonché sui riflessi contrattuali in caso di comportamenti contrari o non conformi ai principi etici adottati dall'azienda o comunque contrari alla normativa vigente; e-mail e/o comunicazioni di aggiornamento.

4.2 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

CLER COOP promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori. A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che

CLER COOP ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società.



4.3 PUBBLICAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO SUL SITO WEB

CLER COOP provvederà ad una apposita sezione del sito web della Società, dove verrà pubblicato il Codice Etico adottato dall'azienda.

5. CONFERMA, APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

5.1 VERIFICHE ED INTEGRAZIONI AL MODELLO DI CLER COOP


Il Modello Organizzativo sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

- Attività di monitoraggio sull'effettività del Modello, attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari apicali del Modello, con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con lo stesso.

Monitoraggio costante da parte dell'Organismo di Vigilanza, che valuterà la necessità o meno di apportare modifiche/integrazioni alla documentazione emessa a seguito di:

- modifiche normative aventi ad oggetto l'introduzione di nuovi reati ad impatto sul decreto;
- introduzione di nuovi processi aziendali, ad impatto sulla normativa di cui al Decreto;
- modifiche rilevanti nella struttura aziendale;
- segnalazione di punti di debolezza del Modello, da parte del personale di CLER COOP .

L'integrazione del Modello, essendo lo stesso "atto di emanazione dell'organo dirigente" – in conformità dell'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto 231 – è demandata all'Amministratore di CLER COOP .



Cooperativa lavoratori elettrici romani
Società cooperativa

Allegato 1
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 e s.m.i.
DI CLER COOP S.C. A R.L.

CATALOGO DEI REATI 231



REATI PRESUPPOSTO

L'ente può essere chiamato a rispondere solo della realizzazione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi (c.d. reati presupposto), individuati dal Decreto, e successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.

Attualmente, i reati presupposto sono quelli di seguito elencati.

1 REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25¹ DEL DECRETO)

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

¹ Art. 25 del Decreto come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione".



La pena è la reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309 a euro 1.549, se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

Il Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione di persona Incaricata di un Pubblico Servizio (art. 320 c.p.)



Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'Incaricato di un Pubblico Servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un Pubblico Servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti di enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio;
- 5-bis. ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti di enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli artt. 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;



2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai Pubblici Ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli Incaricati di un Pubblico Servizio negli altri casi.

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis del c.p

La nuova fattispecie di delitto, che abroga il reato di millantato credito (art. 346 c.p.), rende punibile l'acquirente dell'influenza anche nel caso in cui la relazione tra il mediatore e il pubblico agente sia solo vantata (e non esistente); elimina la condizione che la mediazione sia rivolta a far compiere al pubblico ufficiale un atto contrario ai doveri d'ufficio o a omettere o ritardare un atto dell'ufficio. In questo modo, diventa penalmente rilevante anche l'esercizio di un'influenza che ha lo scopo di asservire il pubblico agente o di fargli compiere un atto conforme ai doveri dell'ufficio; prevede quale contropartita della mediazione illecita il «denaro o altra utilità»; prevede la reclusione da uno a quattro anni e sei mesi.

Nozione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio (artt. 357 e 358 c.p.)

Ai fini dell'applicazione dei sopra citati reati, che trovano come presupposto l'instaurazione di relazioni, dirette o indirette, con la Pubblica Amministrazione, appare necessaria una preliminare delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale (di seguito, in breve anche "PU") e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, in breve anche "IPS").

Per Pubblica Amministrazione si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (es. Stato, ministeri, regioni, province, comuni, ecc.) e talora privati (es. concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede, è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti pubblici ed, in generale, quel "buon andamento" dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di Pubblico Ufficiale è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 c.p., il quale indica il "Pubblico Ufficiale" in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificandosi che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi".



Diversamente, l'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di "Incaricato di un Pubblico Servizio" a tutti "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un Pubblico Servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

In particolare, vengono individuati quali Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio:

- soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:
 - parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri regionali e provinciali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
 - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
 - magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
 - soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
 - dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli Enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le regioni, le province, i comuni e le comunità montane; soggetti che svolgono funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
 - dipendenti di altri Enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
 - privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che



comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).

Non sono considerate Pubblico Servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale, estrinsecatesi cioè in attività di prevalente natura applicativa od esecutiva che non comportano alcuna autonomia o discrezionalità.

La figura del Pubblico Ufficiale e dell'Incaricato di Pubblico Servizio è individuata non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, Pubblica funzione e Pubblico Servizio.

Anche un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione può dunque rivestire la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p.

Inoltre, l'art. 322-bis c.p. estende la punibilità dei reati di corruzione e di concussione e di altri reati contro la Pubblica Amministrazione anche alle ipotesi in cui l'illecito coinvolga:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- funzionari, agenti operanti presso le Comunità europee o soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
- soggetti che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio;
- soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e dell'Incaricato di Pubblico Servizio nell'ambito di Stati esteri non appartenenti all'Unione europea od organizzazioni pubbliche internazionali.

2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART 24-BIS DEL DECRETO)

Dopo l'art. 24 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: Art. 24-bis. - (Delitti informatici e trattamento illecito di dati).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640-ter, terzo comma (2), del codice penale nonché dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (2), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'artt. 24 del presente Decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive



previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Concretamente, i nuovi reati introdotti nella disciplina della responsabilità amministrativa degli enti dalla L. n. 48/08 sono:

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
- Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617-quater.



Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al numero 1 del secondo comma dell'art. 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)



Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione, o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'art. 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'art. 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

3 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL DECRETO)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.



Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'art. 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se i reati commessi agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, sono commessi da più persone riunite o da una persona che fa parte di un'associazione a delinquere la pena è aumentata, se il reato 609-bis è commesso da una persona che fa parte di un'associazione a delinquere si applica la reclusione da sei a dodici anni, se il reato 609-quinquies è commesso da più persone riunite o da una persona che fa parte di un'associazione a delinquere la pena è aumentata.²

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5, D.Lgs. 286/98)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di euro 15.000 per ogni persona nel caso in cui:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di euro 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo

² Commi aggiunti con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.



sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

- sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.494. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La pena stabilita dal primo comma dell'art. 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo art. 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò



solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della Legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.



*Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 1 Legge 2 ottobre 1967, n. 895)*³

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Illegale detenzione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 2 Legge 2 ottobre 1967, n. 895)

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro 3.000 a euro 20.000.

Porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 4 Legge 2 ottobre 1967, n. 895)

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 4.000 a euro 40.000.

Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

- a. quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
- b. quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
- c. quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici abilitati al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

Reato di traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.)

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaga viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma»

³ Escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 ossia quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.



4 REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO (ART. 25-BIS DEL DECRETO)

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.



Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

5 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)



Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti



previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

6 REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali



dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 10.329. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.



Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato Testo Unico di cui al Decreto legislativo n. 58 del 1998, del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura



rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui sopra si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in questi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette Autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.



La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7 DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER DEL DECRETO)

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-bis c.p.)

Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che sono servite o destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli artt. 270 e 270-bis, è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo (art. 270-quater.1)



Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.



Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter)

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo. (Art. 302 c.p.)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici⁴.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

⁴ Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), [D.L. 18 febbraio 2015, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 17 aprile 2015, n. 43](#).

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre del 1999

Secondo l'art. 2 della predetta Convenzione commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente (anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente utilizzati), al fine di compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

8 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1 DEL DECRETO)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.

9 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)⁵

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di

⁵ Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24



vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)⁶

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Pornografia minorile (art. 600-ter, c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto⁷.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali⁸.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

⁶ Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

⁷ Il comma è stato così sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. a), L. 6 febbraio 2006, n. 38 e successivamente dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

⁸ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.



Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli artt. 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)⁹

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

⁹ Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24.



Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Adescamento di minorenni (609-undecies c.p.¹⁰)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

10 ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO)

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 58/1998 - TUF)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 3.000.000 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione,

¹⁰ Reato introdotto nel c.p. dall'art. 4 della Legge 1 ottobre 2012, n.172. Successivamente è stato inserito nel d.lgs. 231/01 dall'art. 3 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39.



anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 3-bis Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 e dell'arresto fino a tre anni¹¹.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'art. 180, comma 1, lettera a).

Manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 58/1998 - TUF)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 5.000.000.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 e dell'arresto fino a tre anni¹².

¹¹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 15 del D.Lgs. n. 101 del 17.7.2009.

¹² Comma aggiunto dall'art. 1, comma 18 del D.Lgs. n. 101 del 17.7.2009. V. ndr al Titolo I-bis e al Capo II – Sanzioni penali.



11 OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25- SEPTIES DEL DECRETO)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione *da due a sette anni*.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

12 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7-bis)¹³.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il

¹³ Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.



denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

È il reato commesso da "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto".

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto a "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque". Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

È il reato commesso da "chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

La pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 ad euro 25.000.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente



adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

13 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO)

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del Decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis, Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro



2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter, Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del

canone dovuto. f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli artt. 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies, Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

1. La pena di cui all'art. 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2, della presente legge.



2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

14 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

15 REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. Ai fini dell'applicazione dell'art. 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 2, 3, 5, 11 e 13, D.Lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui nello svolgimento delle attività aziendali sia realizzato lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:

- in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);



- senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (comma 3);
- oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (comma 5).

La responsabilità dell'ente, inoltre, può derivare dall'effettuazione di scarichi:

- sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 152/2006, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste (comma 11);
- nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili nel caso in cui lo scarico contenga sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (comma 13).

In caso di realizzazione dei reati descritti dai commi 2, 5 (secondo periodo) e 11, è prevista a carico dell'ente l'irrogazione, oltre che della sanzione pecuniaria, delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01, per una durata non superiore a sei mesi.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee (art. 257, comma 1 e 2 D.Lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e il responsabile dell'inquinamento non provveda alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente.

Predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche ad alta radioattività (art. 260, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano effettuate, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti (anche ad alta radioattività).

In caso di realizzazione del reato in esame è prevista a carico dell'ente l'irrogazione, oltre che della sanzione pecuniaria, delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01, per una durata non superiore a sei mesi. Inoltre, ai sensi dell'art. 25-undecies, comma 8, D.Lgs. 231/01, se



l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in esame "si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività" (art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/01).

Falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi; utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterati (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui:

- nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, siano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché sia inserito un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi;
- durante il trasporto si faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- il trasportatore accompagni il trasporto di rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata.

Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le emissioni¹⁴ in atmosfera prodotte dalla Società superando i valori limite di emissione determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di:

1. Importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione, commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, comma 1 e 2, art. 2, comma 1 e 2). Le condotte di cui all'art. 1 comma 2 e all'art. 2 comma 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
2. Falsificazione o alterazioni di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o

¹⁴ Per "emissione" si intende "qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico" (art. 268, lett. b), D.Lgs. 152/06). Per valore limite di emissione si intende "il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria" (art. 268, lett. q).



alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3 - bis, comma 1).

3. Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4).

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, comma 6, L. 549/93)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si effettuino attività di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi (artt. 8 e 9, D.Lgs. 202/07)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave provochino l'inquinamento delle acque marine con condotte dolose o colpose.

Merita evidenziare che le suddette fattispecie - ad eccezione di quelle concernenti la falsificazione o l'utilizzo di certificati falsi di cui agli artt. 258, comma 4, seconda parte e 260-bis D.Lgs. 152/06, del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di all'art. 260 D.Lgs. 152/06 e quello di inquinamento provocato dalle navi di cui all'art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 202/07 - sono di natura contravvenzionale. Conseguentemente, esse sono punibili non solo nel caso in cui il fatto tipico sia realizzato volontariamente, ma anche quando sia dovuto a mera colpa (negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline).

Inoltre, alcuni reati dolosi non espressamente richiamati dall'art. 25-undecies rappresentano, spesso, una progressione offensiva dei reati di pericolo astratto espressamente previsti (es. disastro ambientale ex art. 434 c.p., rispetto a quello di discarica abusiva; danneggiamento idrico ex art. 635 c.p. rispetto a quello di scarico idrico oltre i limiti tabellari, ecc.). Pertanto, in linea con la politica della Società volta ad assicurare la massima protezione ambientale, le misure previste nella presente Parte Speciale, poste a presidio delle specifiche aree a rischio di commissione dei reati menzionati nell'art. 25-undecies, sono idonee a prevenire anche fattispecie lesive più gravi non inserite nel catalogo dei reati-presupposto.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.



Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.



16 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Questo reato è costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato se i lavoratori occupati sono (alternativamente):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

Procurato ingresso illecito (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito



delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

17 RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES DEL DECRETO)

Razzismo e xenofobia (art. 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654)

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

18 REATI TRANSNAZIONALI (ARTT. 3 E 10, LEGGE 146/2006)

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602, nonché all'art. 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)



Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater, D.P.R. 43/73)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'art. 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dagli artt. 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività



delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della Legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.Lgs. 286/98)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di euro 15.000 per ogni persona. [La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti].
- 3-bis) Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:
- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
 - b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
 - c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;



c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-ter) Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di euro 25.000 per ogni persona.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.494.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce (la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.¹⁵

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

19 INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE (ART. 23 DEL DECRETO)

Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'art. 19.

¹⁵ Il comma è stato così modificato dall'art. 10, co. 9, L. 20 dicembre 2012, n. 237.



Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

20. REATI TRIBUTARI (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

21. CONTRABBANDO (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)

Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

23. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)

Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)



Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)